

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XV LEGISLATURA

### 256<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2007  
(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente CAPRILI

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

---

### RESOCONTO STENOGRAFICO

#### Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(1819-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,03)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1819-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

**AZZOLLINI (FI).** Signor Presidente, per parlare di questo decreto-legge il tono forse più giusto sarebbe quello dell'ironia, se non fosse, però, che questo provvedimento naturalmente farà male all'economia italiana e, quindi, a tutti i cittadini italiani.

Come dicevo, il tono con cui leggere questo provvedimento potrebbe essere l'ironia, perché tutti gli articoli successivi all'articolo 1 sono la negazione dell'articolo 1 medesimo. L'articolo 1, infatti, si presenta come il tentativo di dare rigore alla finanza pubblica, di ridurre le spese superflue, di concentrarsi sulla riduzione dell'indebitamento netto e su quella della pressione fiscale.

Ebbene, esattamente dall'articolo 2 comincia una pletora di erogazioni che ha rari precedenti nelle pur cospicue leggi finanziarie degli ultimi anni nella Repubblica italiana. Già questo naturalmente la dice lunga sull'effettivo scopo di questo decreto. I dati che sono stati ampiamente esposti dal Gruppo di Forza Italia la dicono tutta sul valore di queste norme, che costituiscono una complessiva manovra di spesa per tenere coesa la maggioranza politica.

Soltanto una lettura delle spese che sono state introdotte nell'ordinamento da questa manovra ci condurrebbe ad affermare che abbiamo effettuato esattamente ciò che non si doveva fare. Siamo in una fase in cui, per una serie di ragioni, nazionali ed internazionali, l'economia sembra volgere al peggio, comunque ad una riduzione dei tassi di crescita. In questo contesto, in cui la riduzione della pressione fiscale e la riduzione dell'indebitamento avrebbero rappresentato misure virtuose, tendenti a fronteggiare il possibile declino dell'economia, ecco che invece si fa esattamente il contrario. E lo si fa - dobbiamo ancora una volta ribadirlo - nonostante le roboanti affermazioni sulla stampa del Ministro dell'economia: «Siamo un Governo del rigore». Se il loro rigore è affidato allo striminzito dettato dell'articolo 1 di questo decreto-legge, allora è davvero ben poca cosa. La verità è che questo Governo della spesa facile trova in tutti gli altri articoli di questo provvedimento solido radicamento.

L'aspetto più rilevante, signor Presidente, è che ciò che aumenta è la spesa in conto corrente; questo è il punto. È vero, ci sono anche trasferimenti in conto capitale a grandi strutture aziendali possedute dallo Stato (penso a Rete ferroviaria italiana), ma la maggior parte è destinata all'aumento della spesa corrente. Quanto alle spese in conto capitale, è noto che vi sono interi settori della maggioranza che solo al pensiero della costruzione di nuove infrastrutture vitali per lo sviluppo italiano urlano improvvisamente, occupano strade, fermano treni; quindi, questa spesa si rivelerà inefficace.

Peraltro, è proprio di questi giorni la notizia che un Ministro della Repubblica, anzi, il ministro delle infrastrutture Di Pietro, blocca i trasferimenti a Rete ferroviaria italiana. Questo rende palese quanto sto dicendo, cioè che mentre tutto ciò che è vizioso per la spesa pubblica viene introdotto nell'ordinamento e trova il più ampio consenso di questa maggioranza, le uniche spese che forse sarebbero necessarie trovano contraddizioni non solo nei Gruppi della sinistra radicale di questa maggioranza, ma ora anche nel titolare del Ministero delle infrastrutture, colui, cioè, che dovrebbe dare impulso alla spesa in conto capitale per il rinnovamento delle infrastrutture.

Un Governo, in sostanza, che si morde la coda in continuazione e non può prendere di petto i problemi che lo sviluppo dell'Italia ha di fronte, perché non ne è capace per cultura, non ne è capace per le contraddizioni politiche che la attraversano.

Stavo cercando di fare un esercizio, perché questo decreto fa un'altra operazione, che fa anche la legge finanziaria: modifica una grande quantità di commi della scorsa legge finanziaria; quasi ogni articolo di questo decreto modifica un comma della scorsa finanziaria, e lo stesso fa la legge finanziaria che abbiamo discusso in Senato.

Anche questo è il segno delle contraddizioni in cui si dibatte la maggioranza, una norma non riesce a compiere un anno di vita perché le *lobbies*, i Gruppi, i partiti della maggioranza propongono una deroga, una soppressione, la cancellazione di uno stralcio, perché appena una norma sta per entrare in vigore, sta per esplicitare i suoi effetti, ecco che qualcuno che ne è colpito porta sul tavolo della maggioranza le sue esigenze ed in tal modo le esigenze di piccoli partiti o di piccoli strati della cittadinanza italiana hanno il sopravvento sulla grande maggioranza dell'Italia che ha bisogno - ribadisco - di sviluppo e delle infrastrutture materiali ed immateriali necessarie per lo sviluppo stesso.

Mancano ancora, in questo testo, norme che seriamente si pongano il problema della ricerca, cioè della conduzione del sistema produttivo italiano verso le fasce alte dei processi e dei prodotti, perché anche in questo caso i contributi per la ricerca si polverizzano in migliaia di iniziative all'interno delle quali è difficile intravedere il filo conduttore della politica governativa in questo campo. Noi auspichiamo che istituti di ricerca possano fiorire in Italia, ma niente di tutto questo si può intravedere nel complesso normativo del quale stiamo discutendo.

Non credo insomma, signor Presidente, che queste leggi servano al Paese, anzi sono profondamente convinto che continuino una delle operazioni economiche peggiori possibili, quella

prociclica. In sostanza, si usa la finanza pubblica non per contrastare le tendenze al peggioramento dell'economia, ma anzi lo si fa sempre in maniera prociclica, cioè aumentando le tendenze negative dell'economia. Questo ovviamente non va bene per il sistema produttivo italiano. Per questo, convintamente, proporrò ancora profonde modifiche a questo decreto, altrimenti, naturalmente, voteremo in maniera decisamente contraria. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morgando. Ne ha facoltà.

**MORGANDO** *(PD-Ulivo)*. Signor Presidente, stiamo discutendo di un provvedimento che, in realtà, abbiamo già esaminato in modo molto approfondito nell'Aula del Senato (siamo alla terza lettura) e le modifiche alla Camera sono state più di aggiustamento delle coperture che non di carattere sostanziale e quindi vale naturalmente, quello che abbiamo detto nel corso della prima lettura al Senato.

Il mio intervento molto brevemente cercherà dunque semplicemente di sintetizzare le questioni dai due punti di vista da cui, a mio avviso, può essere esaminato questo decreto. Il giudizio nei confronti del provvedimento deve essere dato, in primo luogo, dal punto di vista del merito, del contenuto.

Noi tendiamo a trascurare questo aspetto che invece vorrei, a questo punto, richiamare. Il decreto-legge è molto importante, mobilita molte risorse, circa 7 miliardi e mezzo di euro (passerò, nella seconda parte del mio intervento, a trattare i temi posti dal senatore Azzollini). È un provvedimento molto importante per l'ammontare delle risorse che mobilita e per le modalità e per le destinazioni che assegna a tali risorse.

Non sono d'accordo con quello che ha detto il collega Azzollini, vale a dire che ci troviamo in presenza di un decreto-legge interamente collocato sul versante della spesa corrente. Ricordo che 3 miliardi e 800 milioni di euro sono destinati a spese di investimento per opere pubbliche, trasporti, edilizia residenziale e ambiente e - come ben rappresentato nel documento di sintesi elaborato dal Servizio del bilancio del Senato - soltanto un miliardo e 950 milioni vengono destinati a spese correnti, molte delle quali indispensabili. Non è vero, quindi, quello che si dice. Questo è un provvedimento che individua nelle spese di investimento uno degli elementi di finalizzazione più importanti.

Questo provvedimento, inoltre, pone in essere una seconda operazione, che molti colleghi hanno richiamato: individua una strategia di sostegno per i redditi bassi. Circa 2 miliardi di euro, infatti, sono destinati al cosiddetto *bonus* per gli incapienti. Si è fatta molta ironia sulla dimensione di questo intervento; si è parlato di briciole, di elemosina. Coloro che sostengono questa tesi hanno torto per due ragioni: non solo perché, come hanno ricordato molti colleghi, questo intervento indica una strada, che sarà possibile rafforzare con la disponibilità di maggiori risorse, a favore dei redditi bassi, che rappresentano uno dei problemi maggiori dell'economia del nostro Paese - vi invito a dare un'occhiata ad un interessante intervento del Governatore della Banca d'Italia, dal titolo «Consumo e crescita in Italia», in cui si affronta il problema del rapporto tra crescita dell'economia, sviluppo economico ed andamento dei redditi - ma anche per la natura di questo intervento che, voglio ricordarlo ai colleghi, è contabilizzato come minore entrata, riduce la pressione fiscale e compensa una fetta di contribuenti di mancati vantaggi fiscali riconosciuti ad altri contribuenti ritenuti capienti dal punto di vista fiscale.

In sintesi, sul piano dei contenuti, si tratta di un provvedimento che concentra le risorse, destinando di fatto 6 miliardi di euro su 7 e mezzo a due blocchi di interventi. Esso evidenzia delle priorità e opera delle scelte a favore delle esigenze di sviluppo strutturale del Paese.

C'è poi un secondo piano su cui va formulato il giudizio, ed è il rapporto tra il decreto-legge e la manovra economica. Su questo punto viene contestato - l'ha ricordato il collega Azzollini - l'utilizzo delle risorse derivanti dall'aumento delle entrate che, secondo i colleghi dell'opposizione, dovevano essere destinate a riduzione del debito e non a maggiori spese. Si sostiene, quindi, che la manovra peggiori il quadro di finanza pubblica e che i saldi programmatici siano peggiori dei saldi tendenziali. Questa discussione, signor Presidente, ce la portiamo dietro dall'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Desidero ricordare soltanto due questioni. La prima: le maggiori entrate, ove permanenti, noi le vogliamo destinare a finanziare politiche di sviluppo capaci di superare il *deficit* infrastrutturale e sociale del Paese. In questo decreto, quindi, cerchiamo di realizzare investimenti ed equità sociale. La seconda: rispettiamo i vincoli europei e ci siamo dati, fin dal DPEF, una scansione temporale più lenta nel percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio per tener conto delle condizioni reali dello sviluppo del Paese.

Queste sono le ragioni che, in sintesi, conducono la maggioranza ad esprimere un'adesione convinta al provvedimento in discussione come uno dei pezzi della manovra di politica economica che il Governo sta realizzando in questo scorcio finale dell'anno. (*Applausi dai Gruppi PD-Ulivo e della senatrice Negri*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

**RIPAMONTI**, *relatore*. Signor Presidente, vorrei iniziare da un'affermazione del senatore Azzollini, che ha posto il problema di un giudizio ironico sul complesso del provvedimento perché vi sarebbe una palese contraddizione fra quanto affermato nell'articolo 1, impostato sul rigore finanziario, e quanto disposto dagli articoli successivi, impostati invece sull'elargizione di soldi e su iniziative tese a tenere insieme la maggioranza che sostiene il Governo.

Vorrei solo ricordare che questo provvedimento, come altri del Governo sostenuti dalla maggioranza, rientra fundamentalmente nella linea di politica economica impostata dall'inizio della legislatura, che tiene insieme risanamento, equità e sviluppo. Su questo dirò di più al termine della mia replica.

Sono state poste tre questioni fondamentali, in merito alle quali cercherò di dare un contributo nella mia replica. La prima riguarda gli incapienti. Già al Senato, quando è stato approvato quell'emendamento, era intendimento della maggioranza e del Governo apportare le modifiche necessarie nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Il perché è presto detto: vi è la necessità di un rispetto formale delle regole dell'articolo 81 della Costituzione circa le coperture finanziarie, l'adeguatezza, la congruità e la correttezza delle risorse destinate a finanziare le norme. È stato però oggetto della discussione e sottoposto alla nostra valutazione anche un ragionamento di carattere politico, in particolare svolto dai senatori dell'opposizione: ma come - si dice - con questo provvedimento si riduce, nel passaggio tra la Camera e il Senato, il *bonus* a favore degli incapienti e poi, con la legge finanziaria, si destina al sistema delle imprese più di un miliardo di euro.

Sarebbe troppo facile per me rispondere che questo è il solito giochino della destra che si colloca più a sinistra dell'ultrasinistra! Tuttavia, voglio spiegare anche perché si è posta la necessità, sul piano politico-sociale, di una modifica di quanto approvato in prima lettura al Senato.

La verità, Presidente, è che la modifica era ed è necessaria per garantire agli stessi destinatari della norma, cioè i soggetti sociali più deboli, gli incapienti, di poter veramente accedere a quel beneficio ed avere veramente quei soldi entro dicembre perché la copertura, diciamo fantasiosa e ballerina che era stata individuata al Senato, avrebbe provocato il rischio che quei pochi soldi poi non sarebbe stati destinati a chi ne ha veramente bisogno. Alcuni senatori dell'opposizione hanno anchedetto che le coperture vanno bene quando siamo noi a proporle e non quando sono gli altri a farlo. È evidente, però, che quella copertura non stava in piedi.

La seconda questione è la modifica del Patto di stabilità: viene meno, secondo il ragionamento dell'opposizione, il controllo annuale sia sul 2007, perché si può andare oltre, sia sul 2008, perché bisogna rientrare.

A me questa pare un'interpretazione forzata perché la norma riguarda solo alcune Regioni che hanno intrapreso iniziative cofinanziate con l'Unione europea per finanziare appunto spese in conto capitale per investimenti. Allora non tutte le Regioni sono interessate da queste disposizioni e a me questo sembra già un elemento tranquillizzante, poi nel 2008 c'è il vincolo di rientrare.

A me questa sembra una norma giusta, perché finalizzata a garantire i finanziamenti per gli investimenti; il rispetto del Patto di stabilità è un tema che è stato oggetto di discussione ormai da molto tempo anche in quest'Aula e io credo che la modifica apportata dalla Camera sia importante.

Infine, è stata riproposta la questione del rispetto del Patto di stabilità, con il rapporto *deficit*-PIL al 2,4 per cento nel 2007 e al 2,2 nel 2008. È evidente, signor Presidente, che in base a come si chiuderà il 2007 ci saranno ovviamente delle ricadute sul 2008, pertanto è importante mantenere una linea che ci consenta di rimanere all'interno del Patto: nel 2007 abbiamo previsto un rapporto al 2,4 per cento e credo che raggiungeremo quell'obiettivo.

È vero che in queste settimane, come è stato sostenuto da più parti, anche nell'ultimo intervento del senatore Azzollini, è cambiato il quadro macroeconomico a livello generale: tale mutamento si è verificato in riferimento alla crescita degli Stati Uniti, che è più bassa rispetto alle previsioni, a seguito della rilevante crisi finanziaria dovuta alla crisi dei mutui *subprime*. Inoltre, il quadro è cambiato rispetto alla crescita europea, che è più bassa rispetto alle previsioni; in particolare, il

cambiamento ha investito il rapporto euro-dollaro, tanto che il rappresentante della Lega ha persino sostenuto che quella è una delle cause della mancata crescita del nostro Paese.

Voglio solo ricordare che senza l'euro, con le crisi finanziarie che si sono succedute in questi anni, probabilmente il nostro Paese avrebbe le pezze sul fondo dei pantaloni; in ogni caso, sebbene il rapporto euro-dollaro ovviamente inibisca la nostra capacità di esportazione, voglio ricordare che le materie prime le paghiamo in dollari e ciò avvantaggia il nostro Paese, almeno sotto questo aspetto. Certo c'è il rischio che la crescita del prossimo anno sia più bassa e quindi la possibilità di sfondamento nel rapporto *deficit*-PIL.

Io ritengo che questo provvedimento, da una parte, operi un'azione di redistribuzione rispetto ad alcuni settori sociali più deboli e, dall'altra, metta in campo iniziative a sostegno dello sviluppo: ricordo, ad esempio, gli interventi in direzione dell'ANAS, delle Ferrovie dello Stato, delle metropolitane, delle infrastrutture al Sud e gli stanziamenti per i settori più deboli. Esso può garantire, ovviamente se impostato con rigore, di far fronte all'eventualità di una crescita più bassa, perché un provvedimento che va nella direzione di garantire i settori sociali più deboli ha la possibilità, attraverso l'aumento dei consumi, di assicurare livelli di crescita adeguati per il nostro Paese.

Un'ultima considerazione, signor Presidente, è d'obbligo, poiché è stato riproposto il problema dell'aumento della spesa corrente. Desidero ricordare sommessamente che l'incremento più rilevante si è verificato nella passata legislatura, ma in ogni caso non voglio sottrarmi alla discussione. Si tratta di un problema reale, ma c'è una differenza sostanziale: noi finanziamo queste iniziative attraverso l'utilizzo dell'extragettito che deriva dai risultati delle politiche antievasione e antielusione; nella passata legislatura, invece, si è finanziato l'aumento della spesa corrente attraverso l'uso dell'avanzo primario, quindi sfondando i conti pubblici e facendo crescere il debito. La differenza è tutta qua ed è sostanziale. Quella adottata da questa maggioranza e dal Governo è una politica di rigore che, nello stesso tempo, garantisce le condizioni per una crescita equa ed equilibrata nel nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e PD-Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Come è stato ricordato, il decreto-legge in approvazione ritorna all'esame del Senato che lo ha approvato dopo un ampio dibattito, anche se con qualche momento di confusione.

Alla Camera sono state apportate poche modifiche, soprattutto miranti a garantire una copertura certa ad alcune norme di notevole rilevanza economica e sociale. Il problema delle coperture relativamente ad alcune norme, quelle più specificatamente di carattere sociale, aveva del resto suscitato perplessità anche in quest'Aula. Per questo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, su specifica proposta del Governo, assicurano il rispetto dell'obbligo previsto al quarto comma dell'articolo 81 della nostra Costituzione.

Ciò riguarda, innanzitutto, l'articolo 44 del decreto, quello relativo al *bonus* per i cittadini incapienti. A tal proposito, mi corre l'obbligo di sottolineare che il Governo, in coerenza con il proprio programma, oltre al risanamento dei conti pubblici e agli interventi di sostegno alla crescita economica, mette al centro delle proprie scelte l'equità sociale. Purtroppo non sempre le risorse disponibili consentono di proporre misure adeguate: sicuramente non lo è l'importo di 150 euro a persona, ma è un segnale di attenzione e, comunque, è meglio di niente. Il Governo, a questo proposito, intende affrontare la materia dell'imposta negativa in maniera organica e strutturale e, in quella sede, ci si augura di poter definire importi maggiori.

Lo stesso problema di copertura è stato risolto per quanto riguarda le norme relative ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti. In sede di prima lettura del decreto al Senato, il Governo, intervenendo sull'emendamento presentato dal senatore Marino, assunse l'impegno ad adeguare lo stanziamento nella legge finanziaria: ciò è avvenuto con uno stanziamento di ulteriori 180 milioni. La volontà del Governo è quella di avviare un piano decennale per dare soluzione ad un problema che è drammatico per le persone colpite da trasfusioni infette.

La carenza di copertura ha indotto il Governo a proporre la soppressione di alcuni commi dell'articolo 26 in materia di biodiesel: ciò comunque non inficia la portata delle disposizioni sull'uso del biodiesel, la cui diffusione potrà alleggerire la nostra bilancia energetica.

Dalla Camera dei deputati è stato modificato anche l'articolo 21, prevedendo che, tra i destinatari del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, si dia priorità ai soggetti sottoposti a procedure esecutive, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito.

Nel decreto è stato aggiunto l'articolo 7-*bis*, su cui si è incentrata parte del dibattito in quest'Aula. Ritengo perciò mio dovere spiegare le ragioni che hanno indotto il Governo ad inserire

quest'articolo nel cosiddetto maxiemendamento presentato alla Camera. Si è inteso salvaguardare, così come pressantemente chiesto dalle Regioni, la realizzazione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea. Si prevede che per il 2007 non si applichino le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità, a condizione, però, che lo scostamento sia recuperato nel 2008. Le Regioni potranno quindi ottenere il previsto finanziamento sanitario integrativo soltanto se, nel prossimo anno, rientreranno dallo scostamento verificatosi nel 2007.

A fine 2008, pertanto, saranno effettuate le verifiche puntuali e, se saranno positive, nel 2009 potrà essere erogato il finanziamento suddetto. Trattasi, quindi, di una norma che dovrebbe stimolare comportamenti virtuosi, tali da ottenere nelle Regioni interessate il rientro dallo scostamento conseguito nel 2007. Va sottolineato, comunque, che la norma interviene ad esercizio quasi chiuso e perciò è scarsamente incidente sui pagamenti da effettuare entro la fine dell'anno.

Il Patto di stabilità, cui si è fatto riferimento, non è a rischio, per le ragioni addotte poco fa dal relatore e anche perché, oggettivamente, la norma riguarda pochissime Regioni che stanno già procedendo a rispettare l'accordo sottoscritto con il Governo.

Il decreto, come è stato evidenziato dal relatore, oltre agli interventi di equità sociale contiene norme per lo sviluppo. Il senatore Curto si chiede cosa sia l'equità sociale. Credo che a lui non sfugga il fatto che lo stanziamento di 1,9 miliardi per gli incapienti e quello di oltre 3 miliardi, deciso con il decreto-legge n. 81 del 2007 a favore dei pensionati al minimo, siano un atto di giustizia e di equità sociale, cioè un atto concreto di avvio di redistribuzione delle risorse dello Stato. Si potrà dire che è poco, ma ricordo che in passato agli incapienti non si è mai dato nulla.

Il significativo finanziamento destinato all'ANAS, alle Ferrovie, all'edilizia pubblica e al completamento delle reti metropolitane nelle città di Milano, Roma e Napoli, a mio avviso, è un intervento di sostegno allo sviluppo. Le infrastrutture, infatti, insieme alla logistica sono indispensabili per il sistema economico e territoriale e per attrarre investimenti. Lo sviluppo si ha non soltanto con la detassazione, come qui è stato ricordato, anche se il Governo in merito alla detassazione ha adottato provvedimenti non irrilevanti, quali la riduzione dell'IRES e dell'IRAP, la cui applicazione sinergica comporterà vantaggi - non è vero che vi sarà una sostanziale non modificazione - a favore delle piccole e medie imprese.

Inoltre, è stata decisa la forfetizzazione delle imposte per i lavoratori autonomi, cosiddetti marginali, e per tutte le famiglie normali sono previsti l'abbattimento dell'ICI sulla prima casa, la detrazione per chi sostiene il costo dell'affitto ed altre piccole detrazioni incluse nella finanziaria dell'anno scorso o in quella in via di approvazione. L'insieme delle varie detrazioni sicuramente allevierà il costo della vita per le famiglie.

La disponibilità di maggiori risorse, anche se poche, per gli incapienti e per i pensionati servirà anche a spingere i consumi interni e, quindi, a spingere l'economia del Paese perché il crollo dei consumi, come veniva ricordato dal senatore Morgando nel suo intervento e, soprattutto, dal Governatore della Banca d'Italia, incide notevolmente sulla ripresa economica.

Il senatore Franco ha opportunamente sottolineato ieri sera la necessità di puntare sulla produttività del sistema Italia in relazione anche al particolare momento di difficoltà determinato dalla crisi dei mutui *subprime* statunitensi, dal prezzo del petrolio e, per certi versi, anche dall'euro forte, anche se sull'euro le ragioni addotte dal senatore Ripamonti mi sembrano più che condivisibili.

Mi permetto, però, per quanto riguarda l'euro, di ricordare che se esso ha quasi raddoppiato il costo della vita per una famiglia normale, ciò non è dipeso dall'euro in quanto tale, ma dalla mancanza di controlli nella fase di introduzione dello stesso nel nostro Paese. In altri Paesi della Comunità europea ciò non si è verificato; questa è la verità e lo dico non per polemica verso chi aveva all'epoca responsabilità di Governo.

Le considerazioni del senatore Azzollini e del senatore Eufemi sulla spesa pubblica, che non sarebbe stata tagliata, sono un po' ingenerose; certo, c'è ancora molto da fare, ma la spesa corrente è stata ridotta. Rispetto al 2006, infatti, le spese correnti hanno subito una riduzione di 5,6 miliardi di euro, al netto dell'anticipato trasferimento per 11,3 miliardi all'INPS per il pagamento di prestazioni pensionistiche. Ma il senatore Eufemi, che è attento, sa bene che il tetto alle retribuzioni dei dirigenti, la riduzione del numero dei componenti dei vari consigli di amministrazione, delle consulenze e così via, non hanno ancora sortito tutti gli effetti previsti nella finanziaria 2007 e in quella di quest'anno.

Ricordo, tra l'altro, che il Governo ha tagliato i tentacoli di quella piovra che era Sviluppo Italia, che negli ultimi anni era diventata rifugio per amici e parenti, fonte di sprechi e simbolo di malgoverno; questo è un dato inoppugnabile. Quindi, la strada è tracciata, il Governo intende

procedere sulla strada del rigore, ma con gradualità ed equità. (*Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, RC-SE e Misto-IdV*).

**PRESIDENTE.** Grazie, signor Sottosegretario, per il suo appassionato intervento.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, già illustrato nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**RIPAMONTI, relatore.** Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100.

**LETTIERI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.** Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**ROSSI Fernando (Misto-Mpc).** Ottimo e abbondante!

**PRESIDENTE.** Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7-*bis* del decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati, che invito i presentatori ad illustrare.

**BONFRISCO (FI).** Signor Presidente, con l'emendamento 7-*bis*.1 chiediamo la soppressione dell'articolo di riferimento, perché - come il Sottosegretario ieri ha ancora confermato - prevede una spesa pari a circa 2 miliardi di euro. Come già espresso molto bene dal collega Azzollini, noi, invece, siamo nettamente contrari a questo decreto, parte integrante della finanziaria, che continua ad alimentare la spesa pubblica corrente.

L'emendamento 7-*bis*.3 si intende illustrato.

Risponderò poi, in sede d'illustrazione degli emendamenti agli altri articoli, alle osservazioni del collega Ripamonti riguardo la spesa corrente reale e l'avanzo primario. Al momento, sull'articolo 7-*bis* esprimiamo la nostra totale contrarietà.

**FRANCO Paolo (LNP).** Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare gli emendamenti presentati dalla Lega Nord all'articolo 7-*bis*.

L'emendamento 7-*bis*.2 prevede che le spese sostenute per finalità di sicurezza pubblica e per il contrasto alla criminalità possano far parte di quelle che evitano l'applicazione delle sanzioni a chi è inadempiente al Patto di stabilità, come previsto dall'articolo 7-*bis*. È importantissimo, in un momento in cui la questione della sicurezza è all'ordine del giorno in ogni ente pubblico e in ogni Comune dello Stato, che ci sia un riconoscimento ai fini del Patto di stabilità e delle spese per la sicurezza pubblica.

L'emendamento 7-*bis*.4 intende non applicare il comma relativo del decreto-legge alle Regioni che hanno sottoscritto con lo Stato l'accordo del 30 dicembre 2004, previsto nella legge finanziaria.

L'emendamento 7-*bis*.5, oltre alle spese della sicurezza pubblica, inserisce altri strumenti dispositivi per la sicurezza, relativi anche all'incremento di risorse umane.

L'emendamento 7-*bis*.6 è importante: prevede che gli enti che non hanno rispettato per il 2007 le regole del Patto di stabilità non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. In Commissione, il relatore ha chiesto per quanto tempo: senatore Ripamonti, sarà così fino a che una norma contraria non riconsegna agli enti piena potestà di provvedere alle assunzioni. Si tratterebbe quindi di una norma che verifichi che lo sfioramento del Patto di stabilità non diventi una questione continuativa nel tempo, ma che gli enti sottoposti a tale misura coercitiva abbiano invece risolto i problemi di controllo del proprio bilancio.

L'emendamento 7-*bis*.7, sempre inerente alla non applicazione delle sanzioni, al fine di avere il controllo delle assunzioni del personale, prevede, per le Regioni che invece non vi abbiano provveduto per il 2007, il rispetto del Patto di stabilità, però in via inerente al risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali.

Ebbene, visto che quest'anno, a proposito di salubrità del bilancio pubblico, sono stati concessi contributi a fondo perduto e prestiti con rimborso trentennale (è questione della finanziaria) agli enti pubblici e alle Regioni che hanno sfiorato il *deficit* sul piano dei servizi sanitari per quanto

riguarda gli esuberi dei costi rispetto a quanto preventivato, sarebbe forse opportuno introdurre con questo emendamento una norma non dico punitiva, ma perlomeno di salvaguardia per lo Stato che ha erogato considerevoli contributi. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**RIPAMONTI**, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7-bis.1 interviene su una modifica del Patto di stabilità: immagino che l'obiettivo dei proponenti sia di evitare il rischio che non ci sia più il controllo annuale sul Patto di stabilità stesso. Il parere del relatore è contrario perché la norma - come ho già spiegato - interessa solo alcune Regioni e non tutte, anche se la possibilità di sfondamento è importante perché si tratta di due miliardi di euro, e riguarda le Regioni che hanno intrapreso iniziative cofinanziate con l'Unione Europea, quindi per gli investimenti. Il parere è dunque contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 7-bis.2, perché amplia la modifica del Patto di stabilità, facendo venir meno una politica di rigore.

L'emendamento 7-bis.3 modifica il vincolo del rientro nel 2008 e prevede invece di recuperare le maggiori spese con interventi di riduzione presso altri enti del medesimo comparto. Mi sembra un criterio molto rigido e di difficile applicazione; esprimo dunque parere contrario.

L'emendamento 7-bis.4 allarga ancora la possibilità di deroga al Patto, quindi su di esso esprimo parere contrario, così come esprimo parere contrario sugli emendamenti 7-bis.5, 7-bis.6 (che mi sembra un po' punitivo nei confronti degli enti interessati) ed anche 7-bis.7.

LETTIERI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-bis.1.

STIFFONI *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7-bis.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1819-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7-bis.2, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-bis.3.

**BONFRISCO** *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, non concordo con il parere espresso poc'anzi dal collega Ripamonti, perché bisognerebbe almeno tentare di percorrere una strada di maggiore rigore.

Così come il relatore ha espresso parere contrario all'emendamento 7-bis.2, che chiedeva di poter estendere l'intervento alle spese sostenute per finalità di sicurezza e contrasto alla criminalità, nella stessa logica avrebbe dovuto esprimere un parere favorevole al nostro emendamento 7-bis.3 che, invece che nel 2008, tenta di compensare questo sfioramento pesante della spesa pubblica attraverso minori spese da parte di altri enti del medesimo comparto.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7-bis.3, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1819-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'emendamento 7-bis.4, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento dell'emendamento 7-bis.5, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento dell'emendamento 7-bis.6, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento dell'emendamento 7-bis.7, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, abbiamo presentato due emendamenti all'articolo 21.

Con le agevolazioni introdotte dalla Camera per l'edilizia residenziale pubblica la maggioranza di centro-sinistra cerca di affrontare il problema con un programma straordinario, volto prioritariamente a soddisfare il fabbisogno alloggiativo di soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito.

Con l'emendamento 21.1 chiediamo che gli alloggi vengano assegnati prioritariamente alle coppie di origine comunitaria. Se osservate le graduatorie formulate in base al reddito e gli altri strumenti generalmente utilizzati dai Comuni, vedrete che questo intervento straordinario nell'edilizia residenziale pubblica è per gli extracomunitari. Complimenti, soprattutto perché al momento ancora non vi votano, mentre certamente vi hanno votato proprio quei cittadini in difficoltà, sperando nell'aiuto della grande intelligenza sociale del centro-sinistra, che invece si troveranno superati nelle graduatorie da cittadini extracomunitari che beneficeranno di questi sostegni, che invece non saranno a disposizione dei cittadini italiani o dei cittadini comunitari. Ripeto, complimenti.

Quando andrete nelle assemblee ricordatelo ai vostri elettori, soprattutto a quelli che dite di difendere perché c'è bisogno della casa, che dite si devono aiutare: al di là delle chiacchiere, non li difenderete affatto se rifiuterete un emendamento che specifica che i beneficiari devono essere coppie di origine comunitaria. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

**BONFRISCO** (FI). Signor Presidente, l'emendamento 21.2 tenta di individuare uno strumento di previsione. Non occorre, infatti, essere grandi maghi per comprendere che anche nel disegno delle politiche abitative dobbiamo essere più attenti al processo di inesorabile invecchiamento della società.

Penso sia oltremodo giusto che proprio il Senato sia attento alle esigenze abitative, non sole delle coppie a basso reddito, ma anche degli anziani ultrasessantenni, che magari non fanno i senatori e hanno bisogno comunque di essere aiutati nell'affrontare, nell'ultimo periodo della loro vita, una questione che rappresenta una emergenza per le persone di età "normale" o media, ma che è una vera e propria tragedia umana per le persone più anziane, certamente per gli ultrasessantenni.

Ebbene, il nostro è un Senato non proprio giovanissimo e pertanto dovrebbe porsi di fronte a questa tematica, che non ammette divisioni sul piano ideologico e che richiede soltanto una maggiore attenzione.

**PRESIDENTE**. Senatrice Bonfrisco, con questo appello apre un conflitto d'interessi rispetto ai votanti del Senato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**RIPAMONTI**, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 21.1 in quanto ci troviamo di fronte ad un testo modificato dalla Camera dei deputati, che mira a privilegiare, tra gli sfrattati, le giovani coppie. A mio avviso, si tratterebbe di un passo indietro rispetto a quanto approvato dal Senato. L'emendamento è ulteriormente restrittivo, infatti, perché esclude una categoria e quindi - a mio avviso - tecnicamente non va bene. Sul piano politico, poi, ritengo che gli extracomunitari debbano avere diritti e doveri: se lavorano e pagano le tasse devono godere anche di diritti.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.2, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Al riguardo ho già detto che in un altro momento questo emendamento avrebbe ricevuto un parere favorevole, ma - come è noto - è interesse della maggioranza e del Governo approvare in tempo utile il provvedimento senza modifiche, al fine di evitare un ulteriore passaggio alla Camera.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 21.3.

**LETTIERI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

**STIFFONI** (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.1, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo. Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1819-B**

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 21.2?

**BONFRISCO** (FI). Signor Presidente, non posso accettarlo. Mantengo l'emendamento, continuando a fare appello alla coscienza degli anziani senatori che sono più fortunati di quegli anziani che vengono sfrattati.

**PRESIDENTE**. La ringrazio a nome di tutta la categoria.

**STIFFONI** (LNP). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**STIFFONI** (LNP). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.  
(La richiesta risulta appoggiata).

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1819-B**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.3.

**POLLEDRI** (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**POLLEDRI** (LNP). Signor Presidente, in questa proposta precisiamo "legate da vincolo matrimoniale". Non si tratta di un impeto di clericalismo o bacchettone, lo facciamo semplicemente ricordando l'articolo 29 della nostra Costituzione, per dire che oggi, se bisogna fare una scelta, le prime a dover essere considerate ai fini del diritto ad una casa popolare sono le coppie che hanno deciso di far riconoscere la propria unione di fronte alla Chiesa o allo Stato per mettere su casa e famiglia e avere figli.

Dal momento che il problema demografico è forse il più grave problema italiano, crediamo che un segnale in tal senso sia positivo.

**STIFFONI** (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STIFFONI** (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.3, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1819-B**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**RIPAMONTI**, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che non sono stati neppure illustrati, mi limito ad esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il suo parere mi sembra molto chiaro e sintetico.

**LETTIERI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 26.1, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo, fino alle parole «di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 1».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26.1 e l'emendamento 26.2.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.4.

**POLLEDRI** (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.4, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1819-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.5, presentato dal senatore Polledri.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame di un emendamento riferito all'articolo 33 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 33.1.

**DIVINA** *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DIVINA** *(LNP)*. Signor Presidente, quella oggetto dell'emendamento è una vicenda che l'Aula conosce abbastanza bene, perché l'abbiamo trattata sia in sede di prima lettura di questo decreto-legge sia nel corso dell'esame della legge finanziaria, nel tentativo di dare risposta ad un problema che si sta trascinando ormai da troppi anni e che riguarda tutti coloro che sono stati danneggiati dalle trasfusioni, siano essi talassemici, emofilici, vittime di epatite o di altre malattie più gravi provocate dalle emotrasfusioni.

Stiamo rincorrendo una serie di questioni che continuano, purtroppo, a sfuggire alla nostra visione. Ad oggi, abbiamo stanziato soltanto 150 milioni di euro e limitatamente all'anno 2007. Sappiamo che sono insufficienti ed appena necessari ad operare le prime transazioni per sanare alcuni danni. Proponiamo che si predisponga una cifra simile almeno per i prossimi due anni, vale a dire il 2008 e il 2009.

Ricordiamo, però, che siamo ancora in ritardo, perché, mentre discutiamo della possibilità di individuare una soluzione, il problema ci è scappato di mano un'altra volta. Ci siamo dimenticati di inserire, nella valutazione di tutti i soggetti danneggiati, gli operatori sanitari, molti dei quali hanno contratto patologie derivanti dalla manipolazione di tali prodotti e hanno subito gli stessi danni che oggi tentiamo di riconoscere ad una parte di questi soggetti. È pur vero che il titolo cambierebbe completamente: non ci troveremmo più infatti di fronte ad un'ipotesi di danno aquiliano, cioè ingiusto e perciò risarcibile secondo i canoni civilistici, ma si tratterebbe di un titolo diverso, perché vi è un contratto di lavoro sulla cui base dobbiamo saper indennizzare il lavoratore che ha subito il danno.

Tuttavia, sarebbe estremamente ingiusto se, per la medesima causa, si verificassero danni identici a due soggetti, seppure a titolo diverso, e per l'uno si riuscisse a trovare una soluzione, mentre per l'altro non la si trovasse o non la si volesse ricercare. Ripeto: sono titoli diversi per i quali si possono rivendicare i danni, ma è amorale pensare che ad un soggetto possa essere riconosciuto un risarcimento o, comunque, una forma di indennità, e all'altro assolutamente nulla. Dobbiamo essere in grado di dare una risposta anche alla seconda categoria di soggetti.

**STIFFONI** *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STIFFONI** *(LNP)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 33.1, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo. Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1819-B**

**PRESIDENTE.** Colleghi, prima di passare all'articolo 34, dal momento che restano da votare solo quattro emendamenti, invito i Capigruppo a riflettere sull'opportunità di anticipare la discussione sulle dimissioni presentate dal senatore Bettini rispetto all'orario precedentemente comunicato e successivamente sospendere la seduta. Dopo la votazione dei restanti quattro emendamenti, chiederò se vi è consenso da parte dell'Aula.

Passiamo all'esame di un emendamento riferito all'articolo 34 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**POLLEDRI (LNP).** Signor Presidente, non si fa che parlare di sindaci. Mi rivolgo soprattutto al collega Giaretta: l'argomento lo abbiamo già affrontato in finanziaria.

In provincia di Verona, qualche anno fa, un sindaco, mentre svolgeva le sue funzioni, trovò la morte per colpa di uno squilibrato. Per una serie di motivi, alla famiglia del sindaco non venne riconosciuta alcuna provvigione. Collega Giaretta, mi rivolgo a lei nel ricordare questo caso.

In occasione dell'esame della finanziaria, si disse che per il momento non vi era la possibilità di reperire quei 100.000 euro (stiamo parlando di 100.000 euro) per questa piccola tipologia: sindaci morti mentre sedevano sulla loro poltrona di sindaci, che non sono stati riconosciuti e nei cui confronti lo Stato non ha modo di intervenire. Si disse di non intervenire in finanziaria; il sottosegretario Sartor disse che si sarebbe intervenuti attraverso le norme sulle vittime del terrorismo. Alle vittime del terrorismo abbiamo equiparato una serie di figure; ora noi chiediamo che anche i sindaci siano ad esse equiparati.

Stiamo parlando di 100.000 euro: i soldi ci sono, perché la dotazione è passata da 300.000 a 900.000 euro e, per il 2008, da 400.000 a 2,4 milioni di euro. Stiamo quindi parlando di una somma esigua, su cui, a suo tempo, il collega Giaretta aveva espresso parere favorevole. In finanziaria non si poteva; si è deciso di aspettare il decreto e il decreto è arrivato. Se la disattenzione sarà corretta, potremo dare risposta ad una famiglia rimasta priva del padre e del marito. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

**BONFRISCO (FI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONFRISCO (FI).** Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 34.1, come già avevo avuto modo di fare nel dibattito sulla finanziaria, perché sono particolarmente favorevole a questa iniziativa della Lega, avendo io stessa, nella finanziaria dello scorso anno, presentato una proposta al riguardo, contando sull'appoggio del senatore Giaretta, che si è sempre dimostrato sensibile e attento alla soluzione di questa straordinaria situazione.

Non abbiamo oggi il tempo, ma ricordo velocemente che questo è l'unico caso in Italia verificatosi in quelle condizioni e che il vuoto normativo non ci consente di garantire una copertura economica al rischio che molti sindaci spesso corrono nell'esercizio delle loro funzioni (cosa diversa dal rischio che corrono, pur nell'esercizio delle loro funzioni, riferito ad altre situazioni e ad altri ambienti). Voglio ricordare che quel sindaco è stato ucciso nel suo ufficio da un dipendente di una cooperativa che svolgeva alcuni servizi per il Comune medesimo.

Il senatore Giaretta venne al funerale di quel sindaco in rappresentanza del Governo. Faccio, quindi, appello non solo alla sua personale sensibilità, ma anche all'impegno morale che la presenza del Governo, rappresentato dal senatore Giaretta, quel giorno assunse. È la seconda finanziaria che si discute da allora, sono passati oltre due anni e ancora ci ritroviamo a ricordare un funerale affollato di tanti sindaci, di tanti amministratori locali e al quale partecipò il senatore Giaretta in rappresentanza del Governo Prodi; non vi è stata nessuna risposta concreta da parte di questo Governo. *(Applausi del senatore Polledri)*.

**STRANO (AN)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STRANO (AN)**. Signor Presidente, desidero innanzitutto aggiungere la mia firma all'emendamento 34.1. Vorrei poi ricordare ai colleghi che un caso analogo a quello ricordato poc'anzi dalla senatrice Bonfrisco e dal senatore Polledri si è verificato, anni fa, nel comune di Aci Castello, in provincia di Catania: uno squilibrato, che fu poi condannato e che uccise altre quattro persone uscendo dal municipio, uccise nel suo ufficio il sindaco, dottor Michele Toscano; un galantuomo che ha pagato, sul proprio posto di lavoro e per il proprio impegno sociale, un prezzo altissimo, e così la sua famiglia.

Il Governo è così sensibile al problema dei precari, così sensibile al problema degli extracomunitari; magari, poi, la stabilizzazione dei precari è quel movimento che frega coloro i quali sono in attesa dei concorsi pubblici da anni e l'aiuto agli extracomunitari, dovuto quando pagano le tasse, come diceva il relatore, è molto spesso, invece, causa di discriminazione nei confronti degli italiani residenti e che lavorano nella nostra terra. Tutto ciò comporta spese per miliardi di euro. Qui invece siamo ad elemosinare una somma vergognosa (100.000 euro) e mi stupisco di come il senatore Polledri possa avere accettato questa elemosina, anche se capisco il senso politico della vicenda.

Chiedo al Governo se vi è la possibilità, anche pensando ad un altro passaggio, di affrontare questa tematica in maniera dignitosa. Poc'anzi ho sentito il senatore Polledri, al quale mi lega una grande simpatia ed amicizia, e la senatrice Bonfrisco rivolgersi al Governo e chiedere ascolto rivolgendosi in particolare al senatore Giaretta, il quale partecipò a quel funerale in rappresentanza del Governo. Non credo che la famiglia del sindaco caduto o la famiglia del sindaco di Aci Castello, caduto anch'esso in una trincea sociale e politica, possano accettare questo tipo di elemosina.

Penso che famiglie dignitose quali sono sicuramente quella veneta e quella siciliana (due popoli che si portano un reciproco rispetto nelle loro differenze e nelle loro peculiarità) non accettino dallo Stato questa somma e ne devolveranno sicuramente la metà a qualche opera benefica, come sicuramente farebbe e farà, qualora venisse approvata, la famiglia Toscano. È chiaro infatti che questo emendamento non è rivolto soltanto a quella famiglia, ma a tutte le famiglie dei caduti. Immaginiamo fossero 20: andremmo a dare 5.000 euro; immaginiamo se fossero 200 o 40: andremmo a dare 500 o 1.000 euro.

È una vergogna che il Governo se lo faccia chiedere e non lo abbia pensato spontaneamente, dopo essere andato a quel funerale, come partecipò ai funerali (con un telegramma, però) di Catania; il senatore Bianco ricorderà questa emergenza.

Destinare una somma del genere è ridicolo. Aggiungo la mia firma a questo emendamento. Tuttavia, perché sia chiara la mia posizione da siciliano che sta «in piedi» (come diceva Julius Evola, scrittore al quale mi rifaccio da sempre) «in un mondo di rovine», mi asterrò pur chiedendo di apporre la mia firma, perché è una vergogna: una famiglia colpita così duramente non può accettare un'elemosina, ma soltanto un dignitoso sostegno. Questo, credetemi, fino a quando la somma rimarrà tale ed il Governo non interverrà, non è dignitoso sostegno, ma vergognosa elemosina, pur comprendendo ed approvando lo spirito con il quale il senatore Polledri ha proposto l'emendamento. *(Applausi del senatore Polledri)*.

**GIARETTA (PD-Ulivo)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIARETTA (PD-Ulivo)**. I colleghi sanno bene il motivo per cui non è possibile approvare quest'emendamento al di là del merito: il motivo che impedisce di introdurre in questo testo delle

modifiche è che non sarebbe tecnicamente possibile immaginare un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati. Rinnovo però, con più energia che in passato, la richiesta al Governo di affrontare definitivamente la questione.

Siamo in presenza di una categoria di servitori dello Stato - chiamiamolo così perché anche i sindaci, e in particolare quelli dei piccoli Comuni, sono autentici servitori dello Stato - le cui famiglie in caso di eventi drammatici e luttuosi non sentono in alcun modo lo Stato vicino.

Non siamo in presenza, per fortuna, di problemi rilevanti dal punto di vista della finanza pubblica; vi è qualche problema di carattere tecnico nella definizione. Il Governo l'affronti cercando di fare in modo, in uno dei prossimi provvedimenti, che non si debba più tornare sull'argomento. *(Applausi della senatrice Bonfrisco).*

**STIFFONI** (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STIFFONI** (LNP). Signor Presidente, preannuncio la richiesta di voto elettronico su questo emendamento. Nel fare ciò, vorrei ricordare al collega Giaretta che già nella prima lettura del decreto-legge in esame avevamo proposto un identico emendamento. Evidentemente, c'è una volontà da parte del Governo di non arrivare ad una soluzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi nell'emendamento in esame.

**RIPAMONTI**, relatore. Signor Presidente, è chiaro che il tema è di notevole rilevanza, essendo stato già affrontato più volte senza trovare una soluzione soddisfacente.

Proporrei, pertanto, ai presentatori di trasformare l'emendamento 34.1 in un ordine del giorno. Ritengo che la posizione del senatore Giaretta in questo momento sia quella che maggiormente raccoglie le posizioni presenti in Aula. Se tale proposta non venisse accolta, inviterei i presentatori a ritirare l'emendamento stesso, perché sarebbe un peccato votare contro.

**LETTIERI**, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Il dibattito su questo emendamento, data la sua rilevanza e in considerazione del dramma che ha colpito una famiglia, merita particolare attenzione. È chiaro che tecnicamente l'emendamento non si può accogliere. Il Governo si impegna tuttavia a valutare eventuali emendamenti che saranno presentati alla Camera in sede di discussione della finanziaria.

Questo è l'impegno che sento di assumere in nome del Governo. Invito anch'io, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento, stante l'impossibilità di approvarlo.

**PRESIDENTE**. Signor Sottosegretario, vorrei dare un suggerimento. Visto che presso l'altro ramo del Parlamento è in corso l'esame della legge finanziaria e considerate la dimensione dell'intervento, la particolarità e la tragicità dell'evento, credo che un impegno da parte sua affinché in quella sede il tema possa trovare risposta, al di là degli aspetti tecnici, sarebbe estremamente importante. *(Applausi dal Gruppo FI).*

**POLLEDRI** (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**POLLEDRI** (LNP). Signor Presidente, vorrei rispondere alle osservazioni del Governo e del senatore Giaretta. L'ordine del giorno esiste già ed è stato approvato in finanziaria, per cui credo sia inutile presentarne un secondo. Ciò dimostra però che da parte del Governo non c'è neanche memoria degli impegni presi. Avevate detto che nel decreto fiscale avreste inserito questa norma, si era impegnato a farlo il sottosegretario Sartor. Passato il provvedimento alla Camera, ne avete fatto carta straccia. Adesso ve ne siete dimenticati. Se dovete reperire qualche milione di euro per far votare la finanziaria da qualcuno, li trovate; in questo caso, però, 100.000 euro non riuscite a trovarli. Ringrazio il collega intervenuto in precedenza. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).*

**STRANO** (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa?

STRANO (AN). Signor Presidente, come il senatore Polledri è intervenuto per due volte, anch'io le chiedo di intervenire due volte per *par condicio* fra Nord e Sud.

Signor Presidente, la risposta del Governo - mi spiace dirlo a una persona amica e cara che evidentemente però sottostà ad un *diktat* del Governo - è tecnicamente sbagliata. In realtà, infatti, è tecnicamente possibile approvare l'emendamento in esame; solo che il Sottosegretario rifiuta politicamente un doppio passaggio, per cui avrebbe dovuto dire "politicamente" e non "tecnicamente" impossibile. Tra l'altro, credo che la famiglia del sindaco veneto e del sindaco siciliano dell'ordine del giorno non se ne facciano alcunché, così come della vostra solidarietà.

Quindi, spero che voi non facciate niente, perché al sindaco siciliano hanno già pensato la Regione siciliana e la Provincia di Catania autonomamente rispetto a questo Governo, che, imbecille ed impudico davanti al dolore delle famiglie, ancora una volta dice bugie e menzogne e non vuole neanche regalare un'elemosina, ma prende in giro quelle famiglie siciliane e venete. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BONFRISCO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, purché non si consideri che per il principio della *par condicio* debbano tutti parlare due volte!

BONFRISCO (FI). No, signor Presidente, anche perché, essendo quel sindaco di Verona, il Nord è già stato rappresentato.

Vorrei esprimere apprezzamento per le parole del sottosegretario Lettieri, che comunque ha assunto un impegno formale davanti all'Assemblea; cosa un po' diversa - collega Polledri - dagli impegni inutili del sottosegretario Sartor, che, peraltro, è della stessa Provincia nella quale è morto quel sindaco, cioè quella di Verona. Rivolgo un accorato appello al sottosegretario Lettieri perché vigili che ciò accada veramente, come ha detto lei, Presidente. (*Commenti del senatore Strano*).

PRESIDENTE. Anche la Presidenza vigilerà sulla pervenuta risposta.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 34.1, su cui è stata chiesta la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 34.1, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**II Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1819-B**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, il tema è noto alle cronache, all'analisi politica, ad una delle linee-guida della politica del centro-sinistra che va sotto il nome, seguendo questo articolo, di misure rivolte agli incapienti. Forse va ricordato, per la cronaca parlamentare ma anche per quella

a disposizione di tutti i cittadini, chi sono gli incapienti, altrimenti, continuiamo a fabbricare formule o gerghi che spesso nascondono realtà molto più semplici e banali da comprendere: gli incapienti sono i poveri. Chiamiamoli poveri se lo sono. Soprattutto, questo ci aiuterà a prestare maggiore attenzione al testo che ci ha restituito la Camera, che vede ridotto della metà l'intervento a favore dei poveri.

Al senatore Fernando Rossi, che ha trasformato il suo famoso emendamento in un ordine del giorno, voglio ricordare che in questo Paese, al Senato, nel Parlamento italiano gli ordini del giorno non si negano a nessuno. Non sarà un ordine del giorno, come tanti ne abbiamo visti, e modificare questo stato di cose. Nella politica espressa da questa finanziaria non ci sono misure che aiuteranno le persone ad essere meno povere.

### **Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 11,23)**

(Segue BONFRISCO). Anzi, come dirò in occasione dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 47, questa finanziaria renderà le persone ancora più povere.

Con l'emendamento 44.1 tentiamo di ricordare gli impegni che il Governo ha assunto e di ritornare alla quota dei 300 euro per coloro che chiamate incapienti e che, in realtà, sono i poveri di questo Paese.

PRESIDENTE. L'emendamento 44.2 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**RIPAMONTI**, *relatore*. Prima di esprimermi, chiedo se la copertura dell'emendamento 44.1 è congrua.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo desidera intervenire?

**LETTIERI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo, sulla base delle verifiche effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, deve affermare che sulla tabella indicata non sussisterebbero le necessarie disponibilità da utilizzare per la copertura di tale emendamento.

**RIPAMONTI**, *relatore*. Il parere del relatore è dunque contrario sull'emendamento 44.1, tanto più che non esiste la copertura. Il parere è contrario anche sull'emendamento 44.2.

**LETTIERI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.1.

**FRANCO Paolo** (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FRANCO Paolo** (*LNP*). Signor Presidente, stiamo affrontando l'emendamento 44.1 e mi sembra che il Governo abbia sostenuto che la copertura c'è.

PRESIDENTE. Non c'è.

**FRANCO Paolo** (*LNP*). Allora avevo equivocato l'intervento. Se l'emendamento è stato reso ammissibile in Commissione bilancio, a questo punto non ho capito chi esprime il parere sulla copertura; forse il Governo? Il relatore ha chiesto informazioni sulla copertura al Governo, mentre abbiamo il Presidente della Commissione bilancio.

Mi perdoni, ma prima di mettere in votazione un emendamento rispetto al quale qualcuno sostiene qualcosa, ma che è stato ritenuto ammissibile, cerchiamo di essere seri e di non andare a dire in giro che l'emendamento stesso non è approvato perché non coperto; eventualmente,

non lo si approva per altre motivazioni. Pertanto, gradirei sentire l'opinione del Presidente della Commissione bilancio.

**PRESIDENTE.** Il problema è che gli emendamenti non sono inammissibili; se la Commissione avesse dato un parere di non copertura (ma essendo in sede referente non lo poteva dare), in base al Regolamento, si sarebbe posto il problema dei quindici senatori che, eventualmente, ne avrebbero potuto chiedere la votazione.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 44.1.

**ROSSI Fernando (Misto-Mpc).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROSSI Fernando (Misto-Mpc).** Signor Presidente, ovviamente condivido il contenuto dell'emendamento 44.1. Sono molto dispiaciuto delle frasi che ho sentito pronunciare ieri dai comunisti in naftalina, i quali sostengono che affrontare il problema dei poveri nel nostro Paese è demagogia. Allo stesso modo, sono dispiaciuto di urtare la sensibilità di quei sindaci che amano i poveri in Africa, ma disdegnano di ragionare sulle difficoltà di vita dei poveri delle loro città. Credo quindi che sia un dovere affrontare seriamente la questione della povertà nel nostro Paese.

Ho apprezzato molto - anche se me lo aspettavo dal centro-sinistra - il sostegno del centro-destra al precedente emendamento; tuttavia, devo prendere atto (perché sono qui per fare politica e non per dare pugni al cielo) che l'impegno del Governo ad affrontare nel 2008 la questione degli incapienti è un risultato. So anch'io che in questo Paese gli ordini del giorno e le medaglie da cavaliere non si negano a nessuno, ma insieme dovremo lavorare perché questo diventi un concreto impegno politico.

Pertanto, non parteciperò al voto. Sono d'accordo con il contenuto di questo emendamento, ma mi rendo conto che il Governo sul tema non è in grado di procedere quest'anno, perché i fondi dormienti saranno disponibili il prossimo anno; capisco che si tratta di una modifica in termini temporali e non solo politici che non è possibile effettuare oggi, in questa seduta.

**NOVI (FI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NOVI (FI).** Signor Presidente, penso che questo Governo non si sia mai posto la grande e drammatica questione della povertà. Inoltre, non riesco a capire le parole del senatore Fernando Rossi, perché, se non sbaglio, ha votato una finanziaria di questo Governo che non prevedeva nulla a sostegno degli incapienti.

Il senatore Rossi, cioè, sostanzialmente condivide la linea di un Governo che, mentre alla Camera dimezza il *bonus* per gli incapienti da 300 a 150 euro (affermando che mancano le risorse per la copertura), nello stesso tempo trova però le risorse per coprire uno sconto di cinque punti dell'IRES per le banche e gli istituti di credito che hanno realizzato profitti di gran lunga superiori a quelli, ad esempio, del sistema manifatturiero. Vorrei qui ricordare che, nonostante tali profitti, le banche hanno incrementato soltanto dello 0,5 per cento gli stipendi e i salari dei loro dipendenti.

Mi chiedo allora con quale coerenza Rifondazione Comunista, i Verdi, i Comunisti Italiani, nonché il senatore Rossi continuino a sostenere un Governo che trova le risorse per i banchieri e non le trova per gli incapienti.

**FRANCO Paolo (LNP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCO Paolo (LNP).** Signor Presidente, nonostante gli ordini del giorno, è una pia illusione che il prossimo anno possano essere reperite le risorse per la copertura finanziaria dell'emendamento in discussione. È scandaloso, Presidente, lo ripeto, considerata anche la precisazione di poco fa sulla copertura finanziaria, che ci sia stato questo tentativo di giocare a rimpattino, affermando che l'emendamento non può essere votato per mancanza di copertura.

Invito dunque i colleghi della maggioranza ad assumersi la responsabilità politica di votare contro l'emendamento 44.1 per il fatto che non vogliono votarlo, per le loro strategie politiche o per altro, e non certo per un problema di copertura finanziaria. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

**GARRAFFA** *(PD-Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GARRAFFA** *(PD-Ulivo)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 44.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

Colleghi, vi prego di rimanere seduti per evitare contestazioni. Nella fila del senatore Mantovano c'è una scheda in più che invito a ritirare.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1819-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.2, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 47 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**RIPAMONTI**, *relatore*. Esprimo parere contrario.

**LETTIERI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto e il voto finale si svolgeranno nel corso della seduta pomeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta *(ore 12,47)*.

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (1819-B)  
ORDINE DEL GIORNO

#### **G100**

**ROSSI FERNANDO**

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale è prevista una misura di sostegno per i soggetti incapienti, attraverso l'erogazione, per ciascun avente diritto, di una somma *una tantum* di 150 euro;

l'istituzione di un fondo per l'erogazione di una quota di importo di 300 euro, attraverso l'impiego di una parte dei depositi dormienti, in base a quanto definito dal Governo, non risulta realizzabile nell'anno in corso, a causa del protrarsi della tempistica relativa ai dispositivi per l'utilizzo di detti depositi, nonostante quanto già disposto dalla legge 296/06;

le trasformazioni sociali economico-produttive hanno determinato una espansione, nonché un aggravamento delle condizioni di vita dei soggetti rientranti nella fascia di povertà;

per assolvere agli obblighi costituzionali, il Governo deve mettere in atto programmi economici e sociali che riducano la dimensione del problema degli incapienti;

è ora doveroso e necessario attenuare il dramma delle persone povere partendo dall'insufficiente sostegno dello Stato, definito dall'art. 44 del decreto, integrandolo con ulteriori stanziamenti e affiancando tali misure con specifici progetti, del pubblico e del volontariato, da attuare attraverso i servizi sociali territoriali,

impegna il Governo:

a raggiungere, nel 2008, la quota di 300 euro da erogare a sostegno di ciascun incapiente.

---

(\*) Accolto dal Governo

### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ALLEGATO

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«Art. 3-bis. - (*Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP*). - 1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale» e le parole: «tali da mettere in pericolo» dalle seguenti: «tale da mettere in pericolo»;*

*al comma 2, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.»;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.»;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Commissari ad acta per le regioni inadempienti».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe "A" ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie.»; nel terzo periodo, le parole: «in data 31 luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.»;*

*al comma 2:*

*alla lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «del comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;*

*alla lettera b), le parole: «prevista dallo stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dalla stessa lettera a)»;*

*alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «, e successive modificazioni»;*

*alla lettera d), le parole: «dell'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «sull'impiego» e dopo le parole: «articolo 18 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;*

*al comma 3, lettera a), nel secondo periodo, le parole: «comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera a)» e, nel terzo periodo, le parole: «citata lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «citata lettera a)»;*

*al comma 4, secondo periodo, le parole: «e dette misure» sono sostituite dalle seguenti: «; dette misure»;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: «del 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 2,4 per cento»;*

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

*«5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente comma:*

*"2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007".*

*5-ter. Per la prosecuzione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio*

2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialità medicinale o il nome del generico.

5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia".

5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad uso autologo" sono inserite le seguenti: ", agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA"».

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

«Art. 5-bis. - (*Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco*). - 1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'AIFA è autorizzata ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità».

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

«Art. 6. - (*Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*). - 1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative».

*All'articolo 7:*

*al comma 3, dopo le parole:* «150 milioni di euro per l'anno 2007,» *sono inserite le seguenti:* «da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate" sono aggiunte le seguenti: "e delle altre tratte della metropolitana di Milano"».

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

«Art. 7-bis. - (*Patto di stabilità interno 2007 delle regioni*) - 1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008"».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole: «e i relativi collegamenti» sono sostituite dalle seguenti: «e dei relativi collegamenti», dopo le parole: «per il miglioramento della sicurezza,» sono inserite le seguenti: «anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto,» e le parole: «ed informazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e la relativa informazione al pubblico»;*

*al comma 2, dopo le parole: «dall'emergenza» sono inserite le seguenti: «di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3»;*

*al comma 3, dopo le parole: «l'aeroporto» sono inserite le seguenti: «di Reggio Calabria» e le parole: «da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse;*

*al comma 4, dopo le parole: «dell'emergenza» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;*

*al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;*

*al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le competenti Commissioni parlamentari»;*

*al comma 7, dopo le parole: «e negli ambiti portuali in essa compresi,» sono inserite le seguenti: «e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,» e le parole: «nonché la regolazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla regolazione dei servizi».*

*All'articolo 9, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione".

2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: "", i contratti di servizio" sono soppresse».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole: «riduzione del 7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione del 2 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicitari e collaboratori.»;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla società Poste italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro».

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

«Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva) - 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

"2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;

c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge"».

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle» sono sostituite dalle seguenti: «correlati strettamente alle».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE) - 1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l. di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario,» sono inserite le seguenti: «tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti,».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Debiti contributivi) - 1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio».

All'articolo 15, al comma 1, le parole: «indicati nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 2, 3 e 4».

All'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) 'ambito locale televisivo' l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato 'regionale' o 'provinciale' quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione 'ambito locale televisivo' riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale";

b) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusi interconnesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29"».

*All'articolo 18:*

*al comma 1, all'alinea, le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «499 milioni di euro»; nella lettera d), le parole: «225 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «220 milioni»; nella lettera e), le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni» ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*«e-bis) per 5 milioni di euro, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)»;*

*al comma 2, le parole: «410 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «389 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con il Ministro degli affari esteri»;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1 categoria sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

*All'articolo 19, al comma 1:*

*nell'alinea, le parole: «Al comma 1 dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo» e le parole da: «introdotto» fino a: «n. 286,» sono soppresse;*

*nella lettera a), alle parole: «le parole» sono premesse le seguenti: «al comma 1,»; la lettera b) è soppressa.*

*L'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 20. - (5 per mille). - 1. Lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.*

*2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge».*

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

*«Art. 20-bis. - (Fondo rotativo per infrastrutture strategiche). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) nel comma 355, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*"c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443";*

*b) nel comma 357, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».*

*All'articolo 21:*

*al comma 1, le parole: «l'adattamento funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'adattamento funzionale»; le parole: «non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnati, nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi»; le parole: «da destinare prioritariamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria*

provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.»;

*al comma 3, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» e, nel terzo periodo, le parole: «pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome»;*

*al comma 4, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell'ex IACP o dei comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale»;*

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via *internet*, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-ter. Per l'anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.»;

*nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici».*

*Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:*

«Art. 21-bis. - (Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II"). - 1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2002, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonché la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di

indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di "Contratti di quartiere II" già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2».

*All'articolo 24:*

*al comma 1, nel primo periodo, le parole: «pagamenti dei crediti» sono sostituite dalle seguenti: «pagamenti dei debiti»;*

*al comma 5, nel secondo periodo, le parole: «nel comma 4;» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 4».*

*All'articolo 25:*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse.»;

*nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Prosecuzione dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile».*

*Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:*

«Art. 25-bis. - (Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007».

*All'articolo 26:*

*al comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «e del mare» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e»;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziare, assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonché da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo *standard* di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta

annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente comma»;

*al comma 4, le parole: «"il Ministero dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «", il Ministero dell'ambiente»;*

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 è sostituito dai seguenti:

"382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-*quinquies*. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-*bis* e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.

382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-*ter* e 382-*quater*. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi.

382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori

della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies*".

4-ter. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

1) dopo le parole: "250.000 tonnellate," sono inserite le seguenti: "al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,";

2) le parole: "in autotrazione" sono sostituite dalle seguenti: "tal quale o";

3) le parole: "di cui all'allegato I.", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.";

4) dopo le parole: "da contratti quadro" sono inserite le seguenti: ", le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale";

5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo" sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo";

6) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno.";

b) nel comma 2, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e immesso in consumo.

2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.";

d) con effetto dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente:

"5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-*bis* trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-*ter*, del presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".

4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-*ter*, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, è prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell'articolo 22-*bis* è effettuata, per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento" sono soppresse.

4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.

4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1».

*Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 26-*bis*. - (*Variazioni colturali*). - 1. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo";

b) al terzo periodo, le parole: "All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali";

d) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito *internet*, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento";

e) il sesto periodo è sostituito dal seguente: "I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente";

f) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA".

Art. 26-*ter*. - (*Disposizioni in materia di servizi idrici*). - 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano».

*All'articolo 27, al comma 1, capoverso f-bis), le parole: «in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».*

*Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:*

*«Art. 27-bis. - (Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella). - 1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva».*

*All'articolo 28:*

*al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto»;*

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

*«4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

*4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.*

*4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e*

delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

*nella rubrica, le parole: «e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «, disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani».*

*All'articolo 29:*

*al comma 2, le parole: «dalla data del 20 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo alla data del 20 giugno 2007»;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza, nonché la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i contribuenti».*

*All'articolo 30:*

*al comma 2, nel primo periodo, le parole: «tre dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «tre tra i creditori» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La FOM preventivamente all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passività in atto»;*

*al comma 4, nel primo periodo, le parole: «piano di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «piano di soddisfazione» e le parole: «all'allegato A del» dalle seguenti: «alla tabella A allegata al»; nel terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817»;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*«4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica»;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: «piano di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «piano di soddisfazione, predisposto dal commissario,»;*

*al comma 8, le parole: «, per quanto attiene al procedimento,» sono soppresse e le parole: «articoli 125 e 126» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 183 e 184».*

*All'articolo 31:*

*al comma 1, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni»;*

*dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

*«3-bis. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).*

*3-ter. Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 199, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma.*

*3-quater. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

3-quinquies. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della "Lega del filo d'oro";

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributi ad enti e associazioni».*

*All'articolo 33, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

*nella rubrica, le parole: «dei soggetti talassemici danneggiati» sono sostituite dalle seguenti: «di soggetti danneggiati».*

*All'articolo 34:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009»;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco»;

*il comma 3 è sostituito dai seguenti:*

«3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio

nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";

c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione".

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-quer. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004»;

*nella rubrica, dopo le parole: «alle vittime del dovere a causa di azioni criminose» sono inserite le seguenti: «e alle vittime della criminalità organizzata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo».*

*All'articolo 35:*

*al comma 1, capoverso 7, nel primo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro», nel terzo periodo, le parole: «decreto ministeriale e sentite le province interessate» sono sostituite dalle seguenti: «predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i criteri di valutazione dovrà avere particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

*All'articolo 36:*

*al comma 1, dopo le parole: «Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative» sono inserite le seguenti: «, dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali,»;*

*al comma 2, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;*

*al comma 3, le parole: «formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «formato da personalità qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale pluralistico».*

*All'articolo 38, al comma 1, le parole: «articolo 97 del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al».*

*All'articolo 39:*

*al comma 1, le parole: «, 102 e 103» sono sostituite dalle seguenti: «e 102» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al comma 104, le parole: "nell'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007"»;*

*al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia»;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

*«4-bis. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3-ter:*

1) nel primo periodo, le parole: "di euro 0,52" sono sostituite dalle seguenti: "di 1 euro";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento";

b) al comma 11:

1) nel secondo periodo, le parole: "la misura del compenso spettante e" sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;

al comma 7, dopo le parole: «articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 8, nella lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, alinea, le parole: «Il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «L'agente della riscossione» e, nella lettera b), dopo le parole: «articolo 48» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: "regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono inserite le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione,";

b) il comma 2 è abrogato.

8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro".

8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11"».

Dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. - (Diritti aeroportuali di imbarco) - 1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974,

n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

Art. 39-ter. - (*Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze*). - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, nel punto 12:

1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo" è sostituita dalla seguente: "benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";

2) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";

b) alla tabella A, nel punto 13:

1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" è soppressa;

2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;" è sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";

3) nella voce "gasolio" le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri".

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

a) per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) a decorrere dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 39-quater. - (*Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento*) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per la

parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro".

*Art. 39-quinquies. - (Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia) - 1.* Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogato».

*All'articolo 40:*

*al comma 1, le parole: «dall'attuale concessione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuale concessionario»;*

*al comma 3, dopo la parola: «stabilisce» sono inserite le seguenti: «, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio,»;*

*al comma 5, nel primo periodo, le parole: «ordinamento vigente,» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento vigente» e, nel terzo periodo, le parole da: «e può essere» fino alla fine del comma sono soppresse;*

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*«5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.»;*

*dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

*«6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a distanza:*

*a) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;*

*b) per i giochi, concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;*

*c) le modalità per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.*

*6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformità ai seguenti principi e criteri:*

*a) tutela del consumatore;*

*b) tutela della concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;*

*c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;*

*d) esplicita abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonché delle relative modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al comma 6-bis;*

*e) pluralità dei soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio è affidato in concessione ad un unico soggetto;*

*f) obbligo della nominatività del gioco a distanza;*

*g) esercizio della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.*

*6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.*

*6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici decreti direttoriali.*

*6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ", previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila" sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformità con i principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione dei*

giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge».

*All'articolo 41, al comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».*

*All'articolo 42:*

*al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente comma»;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006.

2-ter. La disciplina del risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.»;

*nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: «Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole».*

*Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 42-bis. - (Fabbricati rurali) - 1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

Art. 42-ter. (Modifica dell'articolo 1193 del codice della navigazione) - 1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma".

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: «Ai soggetti passivi» sono sostituite dalle seguenti: «In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi», le parole: «una somma» sono sostituite dalle seguenti: «una detrazione fiscale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.»;

al comma 2, nel primo periodo, le parole: «un'ulteriore somma» sono sostituite dalle seguenti: «un'ulteriore detrazione fiscale» e, nel secondo periodo, le parole: «la somma» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione fiscale»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione".

All'articolo 45, al comma 2, le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 novembre 2000, n. 328».

All'articolo 46, al comma 1, primo periodo, le parole da: «giudizio» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Dopo l'articolo 46 sono inseriti i seguenti:

«Art. 46-bis. - (Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas) - 1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di

utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

Art. 46-ter. - (*Sostegno all'imprenditoria femminile*) - 1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità".

Art. 46-quater. - (*Pesca e vittime del mare*) - 1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 46-quinquies. - (*Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*) - 1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima».

All'articolo 47, al comma 1:

nell'alinea, le parole: «8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «8.407 milioni di euro per l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

nella lettera a), le parole: «quanto a 1.300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 1.320 milioni», dopo la parola: «inclusa» sono inserite le seguenti: «per 1.300 milioni», le parole: «e quanto» sono sostituite dalla seguente: «quanto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;

dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62 milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;

b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese imprevedute, di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

#### ARTICOLI DECRETO-LEGGE

##### Articolo 1.

###### *(Destinazione maggiori entrate)*

1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

##### Articolo 2.

###### *(Imprese pubbliche)*

1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

3. È autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.

##### Articolo 3.

###### *(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.»;

b) al comma 759 è soppressa la parola: «trimestralmente»;

c) al comma 762 le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente:

«2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi.».

#### Articolo 4.

##### *(Commissariamento di regioni inadempienti)*

1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico della regione interessata.

#### Articolo 5.

##### *(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)*

1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla

base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle scadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il *budget* definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004;

d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale dell'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sfioramento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al ripiano dello sfioramento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

3. Le regole per il ripiano dello sfioramento sono così definite:

a) l'intero sfioramento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera b). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sfioramento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera b) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;

c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;

d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sfioramento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sfioramento di detto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

#### Articolo 6.

##### *(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto)*

1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.

#### Articolo 7.

##### *(Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città)*

1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della città di Roma.

2. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007.

#### Articolo 8.

##### *(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)*

1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi è autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall'emergenza è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno - Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto, da realizzarsi in ragione dell'urgenza con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell'emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.

5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti.

6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla Regione siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.

7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

#### Articolo 9.

##### *(Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.)*

1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.

2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 10.

##### *(Disposizioni concernenti l'editoria)*

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una

riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa;

6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.

#### Articolo 11.

##### *(Estinzioni anticipate di prestiti)*

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

#### Articolo 12.

##### *(Sostegno all'adempimento dell'obbligo di istruzione)*

1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle predette risorse.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2007.

#### Articolo 13.

##### *(Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione)*

1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre 2007.».

2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».

#### Articolo 14.

##### *(Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali)*

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

#### Articolo 15.

##### *(Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa)*

1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.

5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.

#### Articolo 16.

##### *(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24x10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a

ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.

4. All'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».

#### Articolo 17.

##### *(Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale)*

1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «delle somme versate» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme da versare» e dopo le parole: «transattivi negli anni» è inserita la seguente: «2001,».

#### Articolo 18.

##### *(Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali)*

1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:

a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa «Peace Facility»;

b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);

c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;

d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.

2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 19.

##### *(Misure in materia di pagamenti della P.A.)*

1. Al comma 1 dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche»;

b) le parole: «e le società a prevalente partecipazione pubblica,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

#### Articolo 20.

##### *(5 per mille)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

## Articolo 21.

### *(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)*

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o la locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo individuato dalle regioni e province autonome sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003.

4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.

## Articolo 22.

### *(Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE)*

1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007.

## Articolo 23.

### *(Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria)*

1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011» sono soppresse;

b) le parole da: «e della successiva riassegnazione» fino al termine del periodo sono soppresse.

#### Articolo 24.

##### *(Sostegno straordinario ai comuni in dissesto)*

1. Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, relativi a investimenti.

5. In caso di mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della *par condicio creditorum*, le risorse potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:

- a) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo;
- b) alle procedure esecutive estinte.

#### Articolo 25.

##### *(Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune di Manzano.

2. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2007.

#### Articolo 26.

##### *(Disposizioni in materia di ambiente)*

1. Per l'anno 2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziare.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra, secondo procedure e modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole forestali e alimentari.

3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120.

4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.

#### Articolo 27.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria)*

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente:

«*f-bis*) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria è concesso un contributo per l'anno 2007 di 60 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera *f)*, i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni.».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 28.

*(Suppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva)*

1. L'ente pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto.

3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì, all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

## Articolo 29.

### *(Contributi alla Fondazione ONAOSI)*

1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.

2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

## Articolo 30.

### *(Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonché l'attività di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.

2. L'attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.

3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il piano di liquidazione è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

6. L'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.

7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì

inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.

8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonché, per quanto attiene al procedimento, dagli articoli 125 e 126 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Articolo 31.

*(Istituto Gaslini di Genova - Unione italiana ciechi - Fondazione EBRI)*

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.

2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.

3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

#### Articolo 32.

*(Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA)*

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototipico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibili.

2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 33.

*(Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette)*

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.

4. L'assegno *una tantum* aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno *una tantum* il cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono

considerati «aventi diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

#### Articolo 34.

*(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti)*

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 170 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero dell'interno, il quale provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.

#### Articolo 35.

*(Fondo per le zone di confine)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.».

#### Articolo 36.

*(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale)*

1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:

a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;

b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.

2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti,

formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

#### Articolo 37.

##### *(Investimenti degli enti previdenziali pubblici)*

1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

#### Articolo 38.

##### *(Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale)*

1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

#### Articolo 39.

##### *(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati.

2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta regionale sulle attività produttive».

3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, al costante scambio»;

b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.».

5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.».

6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2010».

7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1, le parole da: «provvede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;

b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.»;

b) all'articolo 48 le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis».

#### Articolo 40.

##### *(Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali)*

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.

3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.

4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e può essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.

6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

«Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.».

8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.».

#### Articolo 41.

##### *(Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa)*

1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.

#### Articolo 42.

*(Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.

2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006.

#### Articolo 43.

*(Lavori socialmente utili)*

1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere *f*) e *f-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

#### Articolo 44.

*(Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito)*

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

#### Articolo 45.

*(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.

#### Articolo 46.

*(Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)*

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai sensi dell'articolo 8

della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

#### Articolo 47.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 48.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### EMENDAMENTI AL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

#### **7-bis.1**

VEGAS, BALDASSARRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, AUGELLO, BONFRISCO, SAIA, FORTE, CICCANTI

##### **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

#### **7-bis.2**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

##### **Respinto**

Al comma 1, capoverso 658-bis, dopo le parole: «finanziamento nazionale» inserire le seguenti: «e alle spese sostenute per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti e dispositivi sia all'incremento di risorse umane».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.*

#### **7-bis.3**

VEGAS, BALDASSARRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, AUGELLO, BONFRISCO, SAIA, FORTE, CICCANTI

##### **Respinto**

Al comma 1, capoverso 658-bis, sostituire le parole: «nell'anno 2008» con le seguenti: «mediante minori spese da parte di altri enti del medesimo comparto».

#### **7-bis.4**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

##### **Respinto**

Al comma 1, capoverso 658-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica alle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inerente al risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali».

#### **7-bis.5**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

##### **Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2007-2009, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti e dispositivi sia all'incremento di risorse umane».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.*

#### **7-bis.6**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

##### **Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto».

#### **7-bis.7**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

##### **Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni che hanno sottoscritto con lo Stato l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inerente al risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali, e che non abbiano rispettato per l'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto».

#### **21.1**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

##### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «attenzione alle coppie» inserire le seguenti: «di origine comunitaria».

#### **21.2**

VEGAS, BALDASSARRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, AUGELLO, BONFRISCO, SAIA, FORTE, CICCANTI

##### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «coppie a basso reddito», aggiungere le seguenti: «e agli anziani ultrasettantenni».

#### **21.3**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

##### **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «attenzione alle coppie a basso reddito,» inserire le seguenti: «legate da vincolo matrimoniale,».

## 26.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

**Le parole da: «Dopo il comma» a: «, comma 1.» respinte; seconda parte preclusa**

Dopo il comma 4-quinquies, inserire i seguenti:

«4-*sexies*. Relativamente all'anno 2007, in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato sono destinate ad aumentare il contingente annuo di 250.000 tonnellate, di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 1.

4-*septies*. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo così come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzati nell'anno 2007, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per Parma 2008. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'importo previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzato nel 2007, è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

## 26.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

**Precluso**

Dopo il comma, 4-quinquies, inserire il seguente:

4-*sexies*. Relativamente all'anno 2007, in caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato sono destinate ad aumentare il contingente annuo di 250.000 tonnellate, di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 1».

## 26.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

**Respinto**

Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:

«4-*sexies*. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, nel testo così come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzati nell'anno 2007, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per l'anno 2008. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche, di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'importo previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzato nel 2007, è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

## 26.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

**Respinto**

Al comma 4-*septies*, sopprimere le parole: «Parco dell'Isola di Pantelleria».

## 26.5

POLLEDRI

**Respinto**

Al comma 4-*septies*, sostituire le parole: «Parco dell'Isola di Pantelleria» con le seguenti: «Parco dell'Isola di Lampedusa».

### 33.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

#### Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2008 e 2009, per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni annui, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

### 34.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

#### Respinto

Al comma 3-ter sostituire le parole: «e 3-bis» con le seguenti: «, 3-bis e dal presente comma» e le parole: «0,9 milioni» con le seguenti: «1 milione» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La somma di 100.000 euro per l'anno 2008 è destinata alle famiglie dei sindaci deceduti a seguito ed a causa di azioni criminose subite nell'esercizio delle proprie funzioni. L'elargizione è dovuta anche quando il decesso si verifichi successivamente ma sia diretta conseguenza dell'azione criminosa. Al beneficio sono ammesse le famiglie delle vittime di azioni criminose a far data dal 1° gennaio 2000».

*Conseguentemente, all'articolo 47, comma 1, lettera b-bis, sostituire le parole: «3,62 milioni» con le seguenti: «3,72 milioni».*

### 44.1

VEGAS, BALDASSARRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, AUGELLO, BONFRISCO, SAIA, FORTE, CICCANTI

#### Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire la parola: «150», con la seguente: «300»;
- b) al comma 3 sostituire la parola: «1900» con la seguente: «3900»;
- c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'ulteriore onere derivante dal presente articolo si provvede, quanto ad euro 2.000 milioni per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione proporzionale degli stanziamenti di parte corrente iscritti ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nella tabella C di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

### 44.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

#### Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 150» con le seguenti: «euro 300».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della precedente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.*

### 47.1

VEGAS, BALDASSARRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, AUGELLO, BONFRISCO, SAIA, FORTE, CICCANTI

#### Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente:

«b-ter) quanto ad euro 56 milioni per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione proporzionale degli stanziamenti di parte corrente iscritti ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nella tabella C di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.» .